



Comune di Oristano

Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

Spett.le Ditta

GESTIONE SERVIZIO INFORMACITTA' DEL COMUNE DI ORISTANO

LETTERA DI INVITO

**Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
CIG 9467657DB4**

Con riferimento alla previsione dell'articolo 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, si comunica che, in esecuzione della determinazione n., il Comune di Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea n. 44, svolgerà una procedura di R.d.O. (Richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio Informacittà, formulato attraverso la piattaforma di E-procurement SardegnaCat, ai sensi dell'art. 37 del Codice, gestita dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS) attraverso il portale <https://www.sardegnaecat.it>, alle condizioni riportate nel capitolato tecnico.

L'offerta telematica dovrà pervenire secondo le modalità previste da SardegnaCat e dalla presente lettera di invito, integrata dai documenti di cui al seguente art. 8).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema.

I termini indicati nel sistema per la partecipazione alla gara sono previsti a pena di inammissibilità.

Si invita Codesta Spettabile ditta alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

Art. 1 Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è l'organizzazione e la gestione del Servizio Informacittà nel Comune di Oristano (CPV:85312300-2), centro finalizzato a fornire, gratuitamente, supporto informativo e di orientamento nei settori di interesse, quali: salute, diritti del cittadino, solidarietà sociale, sport, tempo libero, lavoro, istruzione e formazione permanente, al fine di compiere le scelte più opportune e consapevoli rispetto al proprio futuro.

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, dalla data di sottoscrizione, con possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'art 106, comma 11

del D.Lgs. 50/2016 (proroga tecnica).E' comunque escluso il rinnovo tacito del contratto.

Le attività da realizzarsi da parte della ditta affidataria sono dettagliate analiticamente nel Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione del servizio Informacittà del Comune di Oristano. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità definite nel progetto presentato in sede di gara e sulla base di quanto verrà concordato, in una logica sinergica, con i referenti del Settore di riferimento della Stazione appaltante.

Le attività dovranno essere svolte in interazione sia con interlocutori interni dell'ente sia con soggetti esterni (associazioni, cittadini, ecc.).

Luoghi e tempi di esecuzione: di cui agli artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Pagamenti: nelle forme di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le ulteriori caratteristiche dell'appalto sono compiutamente dettagliate all'interno del Capitolato.

Art. 2 Stazione Appaltante

Comune di Oristano – Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, Piazza E. d'Arborea n. 44, 09170 Oristano.

Codice fiscale: 00052090958

PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Francesca Garau.

Art. 3 Scadenza presentazione offerte

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle **ore 13.00 del giorno 23/12/2022.**

Art. 4 Importo complessivo del Servizio a base di gara

L'importo a base di gara è pari a **€ 505.527,33** al netto dell'IVA 22%.

Art. 5 Requisiti di partecipazione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del dDlgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **BLACK LIST** di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 21 del 05.02.2018 ha approvato il **“Patto di integrità”**. **L’espressa accettazione del “Patto di integrità” è condizione di ammissione alla procedura di gara.** Si segnala che, come da Determinazione ANAC n. 12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante l’inosservanza delle clausole contenute in tali documenti.

L’operatore economico è soggetto, altresì, agli obblighi derivanti dal **“Codice di comportamento”** adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2021, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

5.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass* in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016*“ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti”*.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

I concorrenti, siano essi singoli o associati, all’atto della presentazione dell’offerta, dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Per le Associazioni, Enti e Fondazioni essere iscritti nei rispettivi albi regionali.

c) (per le cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004;

Il possesso sarà auto dichiarato dall’operatore economico utilizzando il D.G.U.E.

Tali auto-dichiarazioni saranno rese in sede di gara utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Laddove l’acquisizione d’ufficio non sia possibile verrà richiesto all’operatore economico di trasmettere copia conforme all’originale dei documenti che attestino i requisiti richiesti.

5.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) e commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016:

- Fatturato **generico** riferito al triennio 2017/2018/2019 (o un triennio successivo). di almeno € 600.000,00 (al netto dell'IVA)
- Fatturato **specifico** nel triennio 2017/2018/2019 (o un triennio successivo) nel settore di attività oggetto dell'appalto "Servizi di informazione, accoglienza e orientamento" non inferiore all'importo di complessivi € 450.000,00, iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 83, punto 5 del Codice, il fatturato, come sopra quantificato, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile nel settore oggetto della gara, che dia adeguata garanzia di solidità in considerazione del servizio che deve essere svolto.

Nonché in relazione ai particolari obiettivi di qualità di svolgimento del servizio, in quanto la richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente dimensione economica ed organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

Tale requisito è stato considerato congruo dall'Ente Committente, tenuto conto della necessità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità idonea a garantire un adeguato ed elevato standard qualitativo. L'importo di fatturato globale annuo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti sono stati rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non restringere la platea dei potenziali concorrenti.

La comprova del requisito ai sensi dell'art. 86, comma 4 è fornita, mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII parte I, del Codice.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

Aver svolto con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente negli ultimi 3 anni (2017/2019), servizi afferenti al CPV di gara (85312300-2 Servizi di informazione, accoglienza e orientamento), per un importo **annuale** non inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) per conto di Amministrazioni Pubbliche (intendendosi per tali quelle indicate nell'art.1 comma2, del D.lgs 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche").

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Allo scopo le imprese partecipanti devono indicare il committente, dettagliare gli importi, dichiarare se il servizio è stato svolto con regolarità, nonché il periodo in cui il servizio è stato erogato.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e il requisito di capacità tecnico professionale deve essere posseduto da:

- ✓ Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo triennale nel servizio oggetto dell'appalto deve essere posseduto nel modo seguente:

1. Dal mandatario in misura almeno pari al 60% e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 20%, fermo restando l'obbligo per il raggruppamento di possedere il requisito nella misura del 100%.
In ogni caso, il mandatario deve possedere detti requisiti in una percentuale maggiore del/i mandante/i.

Nell'ipotesi di partecipazione di Consorzio che non esegua direttamente l'appalto, i requisiti economico finanziario e tecnico professionale dovranno essere posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo l'obbligo di copertura dell'intero requisito. I componenti delle RTI o Consorzi ordinari o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), devono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45, c 2 lett b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) "Consorzi fra Società Cooperative".. e c) "Consorzi stabili"... del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono, altresì, ammessi alla gara i **soggetti del Terzo Settore di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001** e precisamente, le associazioni e gli enti di promozione sociale e sportive, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, anche costituitesi o in procinto di costituirsi in raggruppamenti temporanei e legittimati a gestire servizi socio-educativi e/o assistenziali. La partecipazione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, formato dai soggetti di cui sopra, anche se non ancora costituitosi, è ammessa solo con le modalità e conformemente alle disposizioni del citato art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Sono ammessi alla gara anche concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi degli artt. 45 e 48 del Codice.

L'istanza di partecipazione alla gara deve indicare, oltreché tutti i soggetti del raggruppamento, il soggetto designato mandatario (capogruppo), le parti e la misura percentuale di servizio che ogni singola impresa eseguirà.

Ogni soggetto componente il raggruppamento dovrà presentare la Dichiarazione unica di cui al presente disciplinare. Tutta la documentazione dovrà essere, comunque, presentata con un unico plico.

L'offerta congiunta, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti della fornitura e/o dei servizi che saranno eseguite dai singoli e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario. E' vietata, durante l'esecuzione dell'appalto, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni di Imprese, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione a tale disposizione, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto.

Art. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La R.d.O. sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo gli elementi di valutazione e i correlati punteggi di seguito indicati:

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta Tecnica	80
2	Offerta economica	20

L'attribuzione del punteggio avverrà in base ai seguenti criteri:

L'appalto sarà aggiudicato con la procedura prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n° 50/2016, tenuto conto degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:

- **punti 80** su 100 per l'offerta tecnica, ossia per la qualità del progetto gestionale;
- **punti 20** su 100 per il corrispettivo economico offerto.

A. VALUTAZIONE PROPOSTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 80

Il progetto tecnico proposto dall'operatore economico con gli allegati curricula degli operatori e le eventuali certificazioni di qualità, dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato.

Le proposte tecnico-organizzative devono essere ben definite, avendo cura di specificare gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, le modalità operative, i tempi di realizzazione; devono essere realizzabili autonomamente dalla ditta e sono da ritenersi vincolanti ed impegnative per la Ditta aggiudicataria.

La valutazione delle singole sezioni del progetto tecnico (e quindi dei seguenti parametri), avverrà in base al grado di completezza, chiarezza espositiva, capacità di sintesi, concretezza, adeguatezza, affidabilità, coerenza interna del progetto e con le previsioni di capitolato, ad eccezione di criteri di calcolo meramente matematici eventualmente previsti nel disciplinare.

L'attribuzione dei punteggi ai suddetti singoli elementi dell'offerta tecnica avverrà secondo il **criterio qualitativo** applicando il calcolo matematico fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, la Commissione procede ad assegnare per ogni elemento, di cui alla tabella sotto riportata, un giudizio tra quelli indicati, al quale corrisponde un coefficiente.

Il punteggio di ogni elemento scaturisce dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile a ogni elemento moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato.

Successivamente la Commissione procede alla riparametrazione dei coefficienti dei criteri sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011. In tutti i casi, la Ditta deve proporre un **progetto tecnico gestionale** analitico che preveda una programmazione, per l'intera durata dell'appalto, in aderenza con le indicazioni contenute nel capitolato.

Il Progetto va redatto tenendo conto dei criteri di valutazione – nella sequenza indicata - di cui allo schema del presente articolo. **I progetti redatti in modalità differenti rispetto all'analisi dei punti di seguito indicati per la valutazione, non saranno esaminati dalla commissione.** Il progetto complessivo deve essere sufficientemente analitico, esposto in maniera tale da sviluppare gli elementi richiesti, oggetto di valutazione; a tal proposito si chiede di evitare esposizioni prolisse, che rendano il progetto di difficile lettura.

Le eventuali proposte innovative/migliorative, inserite nel progetto del servizio non devono modificare le modalità di effettuazione previste dal capitolato d'appalto, ma integrarlo senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; l'impegno eventualmente assunto è vincolante per il concorrente, anche ai fini di un eventuale inadempimento.

PARAMETRO	OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTI MAX
A.1 Proposte innovative e/o integrative circa le modalità di espletamento del Servizio rispetto a quelle previste nel capitolato che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l'ente. Le proposte integrative verranno valutate sulla base della qualità, del valore e rispondenza ai bisogni degli utenti in relazione agli interventi proposti	Singola proposta integrativa e/o innovativa. Devono essere esplicitati dettagliatamente gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, i tempi di realizzazione, le metodologie utilizzate concrete e realizzabili prive di oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.	20	20

PARAMETRO	OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTI MAX
A.2 <u>Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del Servizio da erogare. Tale rispondenza sarà verificata attraverso le seguenti cinque azioni:</u>	<u>A.2.1</u> Conoscenza del contesto territoriale di Oristano con riferimento a bisogni e risorse presenti		5
	<u>A.2.2</u> Modalità di programmazione tecnico-organizzativa degli interventi. Varietà delle attività proposte, metodologie e strategie adottate per favorire il coinvolgimento dei destinatari del servizio.		12

	<u>A.2.3.</u> Descrizione dell'assetto organizzativo complessivo e degli strumenti e/o supporti che si intendono utilizzare per l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni, Modalità di documentazione delle attività	35	7
	<u>A.2.4</u> Attivazione di sistemi di verifica dei servizi erogati: identificazione di indicatori e strumenti di valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, di efficacia, efficienza e grado di soddisfazione degli utenti(customer satisfaction). Metodologia di valutazione per la verifica ed il monitoraggio periodici degli interventi attivati, dell'andamento complessivo del servizio e dei singoli interventi rispetto agli obiettivi prestabiliti. Circolazione e diffusione delle informazioni, impostazione dei rapporti con l'utenza e i tempi di attuazione; capacità di coinvolgimento delle agenzie formali e informali presenti sul territorio.		6
	<u>A.2.5</u> Modalità per favorire l'attività di supervisione e monitoraggio da parte della Stazione appaltante.		5
<u>A.3</u> <u>Qualità organizzativa</u>	A.3.1 Modalità di ottimizzazione e sinergia delle risorse professionali nella gestione quotidiana del servizio. Strategie per garantire la continuità dei servizi in caso di assenza degli operatori.	25	15
	A.3.2 Piano annuale dettagliato di formazione/aggiornamento degli operatori, affidata ad un soggetto esterno (minimo 20 ore annuali).		10

Le proposte innovative e migliorative non dovranno modificare le modalità di effettuazione del Servizio previste nel Capitolato, ma soltanto integrarlo, valorizzarlo e proporre soluzioni diversificate prevedendone nella proposta tecnica gli obiettivi, le soluzioni organizzative e gestionali.

Il punteggio attribuito alle proposte innovative e migliorative si intende vincolante per la Ditta. L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica secondo il **criterio qualitativo** avverrà applicando la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_{\max} * M_c$$

dove:

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione considerato;

M_c = media coefficienti (variabili da 0 a 1) attribuiti dai commissari ai singoli elementi di valutazione, mediante autonomo giudizio discrezionale facendo riferimento alla seguente scala tassonomica:

GIUDIZIO		GRADUAZIONE COEFFICIENTE
Inaccettabile	Nessuna rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale non si rinvenga alcun elemento premiante da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività non risponde in alcun modo, assenza di dettagli ed articolazioni operative.	0
Insufficiente	Insufficiente rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale non si rinvenivano sufficienti elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività non risponda pienamente, molto carente di dettagli ed articolazioni operative.	0,01-0,2
Sufficiente	Sufficiente rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvenivano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative.	0,21-0,40
Discreto	Discreta rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvenivano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni operative	0,41-0,60
Buono	Media rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvenivano la maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività.	0,61-0,80
Eccellente	Piena rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvenivano in modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo tutti gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività.	0,81-1

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi assegnati alle diverse voci di valutazione qualitativa e quantitativa.

Ai fini dei calcoli i valori non interi saranno considerati fino alla terza cifra decimale, approssimata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Infine, per garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsti (80/20), si procederà ad effettuare la c.d. **riparametrazione** dei punteggi di valutazione tecnica. Con l'effetto che, nella circostanza che nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo previsto (80), alla migliore offerta tecnica saranno attribuiti 80 punti e alle altre dei punteggi proporzionali (mediante proporzione lineare).

Art. 8 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice*, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 1) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

Da Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

3) avere validità per almeno 180 gg.

4) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono **essere sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- a. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 9 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 10 Svolgimento della gara e stipula del contratto

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 27/12/2022 alle ore 11.00 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, al primo piano del Palazzo Comunale, Via Ciudadella de Menorca n. 19, Oristano.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet comunale e sulla piattaforma SardegnaCAT almeno un giorno prima della data fissata.

E' onere delle ditte concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Nel giorno e nell'ora indicati, il soggetto deputato all'espletamento della gara (Seggio/Rup/Commissione) procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa, ed in particolare procederà:

- a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati
- b) ad aprire la busta Amministrativa (Busta di qualifica) contenente la documentazione amministrativa.
- c) a verificare la correttezza e la completezza formale e sostanziale della documentazione e delle dichiarazioni presentate, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 14 se necessaria;

- d) a verificare che i consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi cooperative e artigiani e Consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il Consorzio e il consorziato;
- e) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o Consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o Consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- f) a determinare le ammissioni e le esclusioni alla procedura di gara.

La fase pubblica sarà quindi dichiarata chiusa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

L'offerta tecnica sarà successivamente esaminata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 18, appositamente nominata, che procederà a valutarla e ad attribuire il punteggio agli elementi di valutazione, con le modalità indicate nel presente disciplinare e a stilare la relativa graduatoria.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta pubblica nell'ora e nel giorno che saranno resi pubblici con apposito avviso inserito sul sito internet della Stazione appaltante e sulla piattaforma SardegnaCAT.

La Commissione prima dell'apertura delle offerte economiche, darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e successivamente procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; alle offerte risultate complete ed espresse in modo regolare sarà quindi assegnato il punteggio relativo all'elemento di valutazione di cui al presente disciplinare. La somma dei punteggi dei singoli elementi di valutazione, determinerà il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Le offerte il cui punteggio della valutazione tecnica e della valutazione economica risultassero, entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti, saranno sottoposte, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016, a procedimento di verifica di congruità. Tale sub procedimento si svolgerà secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 "Offerte anormalmente basse" nonché come da art. 16 del Presente Disciplinare.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6, art. 97 del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

A conclusione del sub procedimento di verifica delle anomalie delle offerte, si procederà alla formazione della graduatoria definitiva dei punteggi riportati dai singoli concorrenti e a formulare la proposta di aggiudicazione al RUP in favore del concorrente la cui offerta avrà riportato il maggior punteggio, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso di offerte a pari punteggio il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nella valutazione tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24. La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma telematica SardegnaCAT. A seguito della predisposizione automatica della classifica si procederà alla proposta di aggiudicazione e la stessa diventerà efficace solo a seguito del buon esito della verifica dei requisiti. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure della normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo nei casi previsti dal comma 10 del medesimo articolo. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché i costi di pubblicità legale. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore

del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio a seguito dell'efficacia dello stesso, salvo che, in casi di urgenza, la **Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata**, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del Codice.

Nel contratto sarà dato atto che il prestatore di servizi ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato posto a base di gara e di accettarne tutte le condizioni e clausole contenute. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, comprese le spese di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo, con la sola eccezione dell'I.V.A.

Per tutte le formalità non specificate nel presente disciplinare e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 Divieto di cessione e subappalto

Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali, di subappalto. La violazione del divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 21 della Legge 646/82 e ss.mm. e ii.

Art. 12 Chiarimenti, informazioni e comunicazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità "Messaggistica" del SardegnaCAT, entro 3 (tre) giorni prima della data di scadenza.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I quesiti di interesse generale saranno pubblicati come FAQ, in forma anonima, tra gli atti di gara al suindicato indirizzo internet della stazione appaltante e sul portale SardegnaCAT.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara.

Nell'ambito del presente disciplinare si intendono per "Istruzioni di gara" il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nella quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione delle offerte.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

Art. 13 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76.

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art.76 del Codice, tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>, come meglio specificato all'art. 3 del Disciplinare di gara e pertanto l'operatore economico è tenuto ad **effettuare la registrazione sulla piattaforma CAT o aggiornamento della stessa registrazione con posta elettronica certificata in luogo dell'indirizzo mail.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.